



R E P U B B L I C A I T A L I A N A

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio

(Sezione Prima Quater)

ha pronunciato la presente

ORDINANZA

sul ricorso numero di registro generale 11539 del 2019, proposto da Marco Degl'Innocenti, rappresentato e difeso dall'avvocato Claudio Caiffi, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

contro

Ministero dell'Interno - Dip. della Pubblica Sicurezza, Ministero dell'Interno - Dip. della Pubblica Sicurezza - Commissione Accertamento Requisiti Psicofisici non costituiti in giudizio;

nei confronti

Daniele Simone Dal Piva non costituito in giudizio;

per l'annullamento

previa sospensione dell'efficacia,

- del giudizio con il quale il ricorrente è stato ritenuto “NON IDONEO AL SERVIZIO DI POLIZIA“ per il seguente motivo relativo a carenza dei requisiti psico-fisici previsti dal D.M. 30 giugno n. 198: “Marcato appiattimento ideo-affettivo in soggetto con tratti disfunzionali di personalità di tipo dipendente” ai

sensi dell'art. 3, comma 2, riferimento tabella 1, punto 15 del D.M. 30/06/03 n. 198, notificato in data 22.07.2019 ed espresso dalla Commissione Medica nominata con D.M. 333-B/12D.3.19/10983 del 7 maggio 2019, per l'accertamento dei requisiti psico-fisici dei candidati all'assunzione di 1851 allievi agenti della Polizia di Stato, mediante scorrimento della graduatoria della prova scritta di esame del concorso pubblico per l'assunzione di 893 posti di allievi agenti della Polizia di Stato pubblicato sulla G.U.R.I. – 4^ Serie Speciale “Concorsi ed Esami”- del 26 maggio 2017;

- del Decreto del Capo della Polizia n. 333-B/12D.3.19/23922 del 12 agosto 2019, pubblicato il 13 agosto 2019, concernente l'avvio al corso di formazione di 1851 allievi agenti della Polizia di Stato, selezionati tramite la procedura di assunzione prevista dall'art. 11, comma 2 bis, del D.L. n. 135/2018, convertito con modificazioni dalla L. n. 12/2019, nonché dei rispettivi elenchi di cui agli allegati 1 e 2 al suddetto decreto;

- di tutte le operazioni compiute e le valutazioni espresse dalla Commissione Medica, nominata con D.M. 333-B/12D.3.19/10983 del 7 maggio 2019, per l'accertamento dei requisiti psico-fisici e precisamente: degli accertamenti effettuati dalla Commissione Medica mediante somministrazione di test, questionari, colloqui ed altre metodiche, al fine di verificare il possesso dell'idoneità psico-fisica in capo al ricorrente;

- del provvedimento ove già adottato, non notificato – del quale il ricorrente ignora gli estremi di data e di numero nonché il contenuto – di esclusione dello stesso dal procedimento sopra indicato, posto che il giudizio di non idoneità ivi impugnato, quale giudizio definitivo, è propedeutico alla emanazione del provvedimento di esclusione dal concorso;

- di ogni altro atto, connesso, collegato, presupposto, consequenziale, a quelli sopra impugnati ed in ogni caso lesivo dell'interesse del ricorrente alla corretta valutazione e partecipazione alla suddetta procedura di assunzione, e per quanto di interesse, la mancata valutazione dei titoli del ricorrente ai fini della presente

procedura;

PER LA DISAPPLICAZIONE

del D.M. 198/2003, con particolare riferimento all'art. 3, comma 2, con rinvio all'ipotesi di inidoneità previste nell'allegata Tabella I, punto 15;

NONCHE' PER IL RICONOSCIMENTO

in capo al ricorrente del diritto a partecipare alle ulteriori attività di selezione di cui al procedimento di assunzione citato, ed in particolare del diritto ad essere ammesso all'accertamento dei requisiti attitudinali nonché alla valutazione dei titoli, ed essere così inserito nella relativa graduatoria ed inviato al rispettivo corso di formazione;

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Vista la domanda di sospensione dell'esecuzione del provvedimento impugnato, presentata in via incidentale dalla parte ricorrente;

Visto l'art. 55 cod. proc. amm.;

Visti tutti gli atti della causa;

Ritenuta la propria giurisdizione e competenza;

Relatore nella camera di consiglio del giorno 3 marzo 2020 la dott.ssa Ines Simona Immacolata Pisano e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

RITENUTO che, in considerazione dell'esito positivo della verifica, nelle more della decisione nel merito l'istanza cautelare può essere accolta al fine di disporre l'ammissione con riserva del ricorrente alle prove attitudinali da effettuarsi, tenuto conto che la procedura in impugnativa si è ormai conclusa, mediante espletamento di una sessione integrativa;

RILEVATO, altresì, che il ricorso è stato notificato solo ad alcuni dei controinteressati inseriti nell'elenco dei soggetti avviati al corso di formazione e che, pertanto, è necessario integrare il contraddittorio nei confronti di tutti tali soggetti;

RITENUTO di accordare, sin d'ora, quanto alle modalità di integrazione del contraddittorio processuale, l'autorizzazione alla notifica per pubblici proclami, in relazione all'elevato numero di contraddittori necessari, mediante la pubblicazione sul sito web della Polizia di Stato di un sunto del ricorso e degli estremi della presente ordinanza con l'indicazione nominativa di tutti i candidati collocati nella finale graduatoria degli ammessi al corso di formazione e che a tale incumbente la parte ricorrente dovrà provvedere nel termine perentorio di giorni quaranta decorrente dalla data della notificazione ovvero, se anteriore, della comunicazione in via amministrativa della presente decisione, ulteriormente provvedendo, entro l'ulteriore termine perentorio di giorni venti dal completamento delle anzidette formalità di notificazione, al deposito della documentazione attestante il rispetto dell'incumbente in questione;

RITENUTO di fissare per la trattazione di merito del ricorso e dei motivi aggiunti l'udienza pubblica del 15 dicembre 2020.

CONSIDERATO che le spese di verifica, liquidate come da prassi nell'importo complessivo di € 500,00, vanno poste a carico dell'Amministrazione resistente, che provvederà alla relativa corresponsione secondo le modalità che verranno indicate dal verificatore;

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Prima Quater) AMMETTE con riserva parte ricorrente alle prove attitudinali, come indicato in parte motiva;

DISPONE di provvedere all'integrazione del contraddittorio, nei modi e tempi di cui in parte motiva;

FISSA per la trattazione di merito del gravame l'udienza pubblica del 15 dicembre 2020;

Pone a carico dell'Amministrazione resistente le spese di verifica, liquidate come da motivazione.

Compensa le spese della fase cautelare.

La presente ordinanza sarà eseguita dall'Amministrazione ed è depositata presso la segreteria del tribunale che provvederà a darne comunicazione alle parti e all'Organo verificatore.

Ritenuto che sussistano i presupposti di cui di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e all'articolo 9, paragrafi 1 e 4, del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 e all'articolo 2-septies del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, come modificato dal decreto legislativo 10 agosto 2018, n. 101, manda alla Segreteria di procedere, in qualsiasi ipotesi di diffusione del presente provvedimento, all'oscuramento delle generalità nonché di qualsiasi dato idoneo a rivelare lo stato di salute delle parti o di persone comunque ivi citate.

Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 3 marzo 2020 con l'intervento dei magistrati:

Salvatore Mezzacapo, Presidente

Ines Simona Immacolata Pisano, Consigliere, Estensore

Antonio Andolfi, Consigliere

L'ESTENSORE

Ines Simona Immacolata Pisano

IL PRESIDENTE

Salvatore Mezzacapo

IL SEGRETARIO

In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.